

L'INTERVENTO DI TERZI E LA CHIAMATA DI UN TERZO IN CAUSA

Relatore:

dott. Antonio Valitutti

giudice del Tribunale di Salerno

Sommario: 1. Cenni introduttivi – 2. L'intervento volontario del terzo 3 – L'intervento coatto ad istanza del convenuto – 4. L'intervento coatto ad istanza dell'attore – 5. La chiamata di un terzo per ordine del giudice – 6. La costituzione del terzo chiamato.

1. Il tema dell'intervento del terzo in causa – sia esso spontaneo o indotto da apposita iniziativa di parte o dell'ordine del giudice – comporta conseguenze di non poco conto sulla struttura del processo, attese le implicazioni che ne derivano sul piano dei limiti soggettivi del giudicato e della stessa problematica del diritto di azione. Quest'ultimo, invero, viene in considerazione nella peculiare prospettiva del soggetto che, pur formalmente estraneo alla lite insorta tra altri, è nondimeno portatore di un interesse sostanziale all'esito della stessa, in quanto la decisione finale è suscettibile di incidere in vario modo sulle posizioni soggettive di cui è titolare.

Ed è proprio nella consapevolezza dell'interrelazione e connessione dei rapporti che il vigente codice di rito ha introdotto la possibilità di ampliare l'oggetto del processo attraverso la chiamata o l'intervento volontario di terzi. Si è, in tal modo, inteso agevolare la tutela delle posizioni soggettive collegate a quelle in discussione nel procedimento già pendente, allo scopo di realizzare una sostanziale economia dei giudizi e di ridurre al massimo possibili contrasti tra pretese fondate su giudicati contrastanti (1).

Eppure tali comprensibili esigenze non valgono ad obliterare una realtà di fondo. È innegabile, infatti, che il terzo viene comunque ad interferire in una controversia insorta tra altri, assumendo di avere un interesse che lo induca a “schierarsi” in favore dell'una o dell'altra parte, o addirittura a far valere un proprio diritto contro tutti o alcuni dei contendenti. Quest'ultima ipotesi si traduce – come è evidente – nella proposizione di domande nuove, tali da determinare un vero e proprio cumulo di cause potenzialmente suscettibile di ritardare oltre misura la definizione del giudizio di merito. Di qui l'esigenza di un'esatta precisazione dei limiti formali e temporali – nonché delle condizioni sostanziali di ammissibilità – al di là dei quali, l'intervento del terzo nella lite non è ammissibile (2). Il legislatore della riforma – introdotta con la l. n. 353 del 26-11-90 – non poteva che trarre le dovute conseguenze da tali premesse. E difatti, per un verso, si è mantenuta intatta la possibilità di intervento e di chiamata del terzo, ed immutata la disciplina delle condizioni sostanziali dell'intervento, dettate dagli artt. 105 e ss. c.p.c. Per altro verso, l'intento di snellire e agevolare la conclusione del processo civile – sotteso alla riforma – non poteva non comportare innovazioni sulle regole procedurali concernenti le forme ed i tempi dell'intervento e della chiamata dei terzi in causa, nonché su quelle relative alla posizione dell'interveniente nel processo.

D'altro canto, tali modifiche erano imposte dalla necessità di armonizzare la disciplina dell'accesso dei terzi alla lite pendente con la mutata struttura impressa alla fase iniziale del giudizio di cognizione, e segnatamente al regime delle preclusioni ivi introdotto (3).

2. Per la verità, la riforma del 1990 non ha in alcun modo innovato in ordine alla forma dell'intervento volontario che deve essere ancora effettuato, a norma dell'art. 267 c.p.c., mediante

costituzione in udienza o in Cancelleria. In entrambi i casi è prevista, inoltre, la necessità del deposito di una comparsa che deve contenere tutti i requisiti richiesti dall'art. 167 c.p.c.

Peraltro sembra opportuno evidenziare che, mentre nella prima ipotesi il contraddittorio con le altre parti si instaura immediatamente – ossia nella stessa udienza di costituzione dell'interventore volontario –, nella seconda, invece, il contraddittorio medesimo è posticipato al momento della comunicazione effettuata dal cancelliere alle parti costituite, ai sensi dell'art. 267 c.p.c. Nei confronti del contumace, poi, il rapporto processuale si incardina soltanto a seguito della notifica della comparsa di intervento, in applicazione analogica dell'art. 292 c.p.c. (4).

In ogni caso, all'atto e per effetto della costituzione il terzo acquista la qualità di parte del processo (5). Epperò – come si evince dall'art. 268 comma 1° c.p.c., nel testo novellato dalla l. 353/90 – ciò non può verificarsi se non nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell'atto di citazione, che determina la pendenza di lite, e il momento in cui vengono precisate le conclusioni, laddove – in precedenza – la norma prevedeva la possibilità dell'intervento fino alla rimessione della causa al collegio ad opera del giudice istruttore.

È, tuttavia, agevole rilevare che la modifica in parola costituisce la logica conseguenza del fatto che la riserva di collegialità, per effetto della riforma, resta limitata ai singoli e specifici casi previsti dall'art. 48 u.c.l. ord. giud. Sicché la disposizione previgente sarebbe stata inapplicabile in tutte le ipotesi in cui la causa fosse stata devoluta in primo grado al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, dato che in esse non si verifica, ovviamente, la cennata rimessione al collegio per la decisione (6). È, pertanto, appena il caso di aggiungere che l'intervento del terzo va considerato, a maggior ragione, inammissibile nella fase decisoria del processo: sia che essa si svolga dinanzi al collegio, sia che, invece, pervenga al giudice istruttore in veste di decidente monocratico.

A particolari contrasti interpretativi ha dato luogo, viceversa, il disposto del secondo comma dell'art. 268 c.p.c. – come novellato dalla l. 353/90 – a tenore del quale il terzo non può compiere atti che, al momento in cui si verifichi l'intervento, “non sono più consentiti ad alcuna altra parte”, salvo che si verta in ipotesi di comparizione volontaria per l'integrazione necessaria del contraddittorio.

Al riguardo deve, anzitutto, rilevarsi che la previsione non si discosta sostanzialmente – se non nella soppressione, anche nella rubrica dell'articolo, del riferimento alla costituzione dopo la prima udienza – dal testo originario della norma precedente la riforma del 1990. Tuttavia, se nella disciplina previgente la disposizione aveva scarsa rilevanza pratica – considerato che, a seguito della precedente novella del 1950, la prima udienza di trattazione non rappresentava più il limite invalicabile per la proposizione di nuove domande o eccezioni o per la richiesta di nuovi mezzi di prova – l'introduzione di un rigido sistema di preclusioni, da parte del legislatore del 1990, ha indotto taluno a ritenere che il sistema medesimo possa incidere anche sul regime dell'intervento in causa.

Per vero, mentre l'intervento adesivo dipendente – non traducendosi nella proposizione di una nuova domanda – non sembra incontrare limiti alla sua ammissibilità fino al momento della precisazione delle conclusioni (salve le eventuali preclusioni di carattere istruttorio), gli interventi principale e adesivo autonomo, concretandosi proprio nella formulazione di domande nuove rispetto a quelle introdotte dalle altre parti, incorrerebbero, innanzitutto, nel divieto al riguardo sancito dal nuovo art. 183 c.p.c. in relazione alla prima udienza di trattazione, e di poi anche nelle scadenze previste per l'attività istruttoria dell'art. 184 c.p.c. (v. anche art. 139 comma 1° nella nuova formulazione) (7). Di talché, ad onta del disposto letterale dell'art. 268 – che in astratto consentirebbe al terzo di intervenire per tutto il corso del processo, sino alla precisazione delle conclusioni – in realtà detta facoltà sussisterebbe – ma sembra nei limiti suindicati – solo per l'interventore adesivo dipendente, laddove gli interventori principale e litisconsortile, che dispiegassero il loro intervento dopo la prima udienza di trattazione, troverebbero ostacoli perfino per quanto concerne il loro atto di ingresso nel processo, consistente in una – non consentita – domanda nuova.

Sotto l'indicato profilo, anzi, parte della dottrina è propensa addirittura ad anticipare il verificarsi della preclusione in discorso (rispetto alla prima udienza di trattazione) già al momento in cui il convenuto si costituisce in giudizio. Si ritiene, invero, che il comma secondo dell'art. 268 – nella parte in cui, a differenza dal testo previgente, si riferisce agli atti preclusi “ad alcuna altra parte” – vada inteso nel senso che l'impedimento all'intervento principale ed adesivo autonomo si attui in riferimento alle attività precluse ad almeno una delle parti, e precisamente a quella che per prima incorre nei divieti menzionati (e, cioè, appunto il convenuto, come si desume dagli artt. 166 e 167 c.p.c.). In buona sostanza, gli interventi suddetti non sarebbero più ammissibili fino alla precisazione delle conclusioni, bensì soltanto fino al decorso del termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 166 c.p.c., analogamente a quanto dispone l'art. 419 c.p.c. per il rito del lavoro (8).

Tuttavia, deve obiettarsi che la tesi in esame appare in netto contrasto con il dato letterale desumibile dalle due norme di cui agli artt. 419 e 268 c.p.c., posto che la seconda, a differenza della prima, non prevede affatto che l'intervento debba avvenire entro il termine stabilito per la costituzione del convenuto, ma – ben al contrario – ammette l'intervento di terzi, senza alcuna distinzione, fino al momento della precisazione delle conclusioni.

D'altra parte, non appare convincente neppure l'interpretazione dell'inciso “ad alcuna altra parte” come riferito ad almeno una delle parti, e non piuttosto come preclusivo delle attività delle quali siano decadute tutte le altre parti. Tanto più che dalla Relazione della Commissione giustizia del Senato, si evince che al terzo interveniente “non sono consentite attività precluse a ciascuna delle parti costituite” (9).

Va, inoltre, osservato che l'asserita inammissibilità dell'intervento principale o litisconsortile – in quanto siano, in ipotesi, avvenuti oltre il termine per la costituzione del convenuto ovvero dopo la chiusura della prima udienza – sembra porsi in contrasto anche con la qualità di parte che – come sopra evidenziato – il terzo acquista per effetto della mera costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 267 c.p.c., e che può essere esclusa solo in forza di pronuncia emessa ai sensi dell'art. 272 c.p.c. E, in tal senso, è senza dubbio significativa la constatazione che anche con riguardo al disposto dell'art. 419 – il quale, come visto, espressamente sancisce l'inammissibilità dell'intervento effettuato oltre il termine di costituzione del convenuto – si è ritenuto che l'interventore tardivo resta pur sempre parte del giudizio, tanto da essere legittimato a proporre regolamento di giurisdizione (10).

Di conseguenza, proprio la considerazione del combinato disposto degli artt. 267, 167 (si badi, espressamente richiamato dall'art. 267) e 268 c.p.c., induce a ritenere, non solo che il terzo possa intervenire – senza distinzioni – fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche che non possa essergli impedito di far valere nella comparsa di costituzione – che a norma dell'art. 167 deve contenere tali indicazioni a pena di decadenza – tutte le proprie difese, nonché di richiedere i mezzi di prova di cui intende valersi; purché ciò non venga ad alterare il regime delle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. Il che, in pratica, si verificherà esclusivamente laddove il terzo – senza interferire sulla difesa delle parti principali e sulle preclusioni intanto già maturate per “ciascuna di esse” (salvo che si tratti di litisconsorte necessario pretermesso) – si limiti ad esplicitare l'attività difensiva a sostegno della propria situazione sostanziale, dedotta in giudizio con la domanda di intervento (11).

D'altro canto, la deroga alla proponibilità di domande nuove – che sembra ostare all'ammissibilità degli interventi principale e litisconsortile, espletati oltre il termine suindicato – si giustifica con i cennati principi della salvaguardia del diritto di azione e di difesa dei terzi – i quali ben potrebbero non essere in grado di venire a conoscenza tempestivamente della pendenza del processo inter alios (12) – nonché di economia dei giudizi (basta pensare alla possibilità per il terzo di intraprendere un'autonoma azione, ovvero di proporre opposizione ex art. 404), che sarebbero certamente vanificati qualora ai terzi medesimi venissero poste eccessive restrizioni alla possibilità di intervento.

Tanto vero che, proprio in considerazione del pregiudizio che costoro possono risentire in conseguenza della lite pendente, l'art. 344 c.p.c., consente l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione ex art. 404 c.p.c. (tra i quali rientrano appunto gli interventori principale ed adesivo autonomo) finanche in appello (13), e ancorché tale intervento costituisca indubbiamente una domanda nuova (14), inammissibile in sede di gravame ai sensi del successivo art. 345. Non si vede, allora, perché tale intervento – legittimato in appello dal 344 c.p.c. – non debba essere consentito anche in prime cure (15), oltre tutto in piena conformità al principio del doppio grado di giurisdizione.

In definitiva, dunque, sembra di poter ritenere che non sia necessario discostarsi dall'interpretazione dell'art. 268 comma 2° già consolidatasi nella vigenza del testo precedente (come detto sostanzialmente corrispondente all'attuale), nel senso che l'interventore non possa compiere attività ormai impedita alle parti originarie (nel più ampio significato imposto dal regime delle preclusioni ex l. 353/90), fatti salvi, quindi, gli atti istruttori necessari alla tutela del diritto azionato con l'intervento. Resta, peraltro, pur sempre possibile procedere a separazione delle cause (art. 103 c.p.c.) laddove tale istruttoria ritardi o renda più gravoso il processo (16).

Ad ogni buono conto, qualora il terzo intervenga introducendo ex novo domande ampliative del contenuto della lite, le altre parti potranno avvalersi, per contrastarne le pretese, delle facoltà concesse dagli artt. 183 e 184 c.p.c. laddove l'intervento sia effettuato fino alla prima udienza di trattazione, ossia finché alle altre parti sia concesso il dispiegamento dell'ordinaria attività difensiva.

Viceversa, sembra doversi ammettere il ricorso alla rimessione in termini ex art. 184 bis, per essere la parte incorsa nelle decadenze di cui alle norme suddette per causa ad essa non imputabile, qualora l'intervento medesimo avvenga dopo tale udienza e fino alla precisazione delle conclusioni. Analoga soluzione è da ritenersi percorribile allorquando le nuove esigenze difensive siano determinate dall'intervento di un litisconsorte necessario, in quanto soggetto partecipe di uno stesso rapporto unitario ed inscindibile ai sensi dell'art. 102 c.p.c., addirittura ammesso a svolgere attività ormai precluse agli originari soggetti processuali, a norma del secondo comma dell'art. 268 c.p.c. (17).

3. L'art. 269 c.p.c. – nel testo innovativo dalla l. 353/90 – introduce per la prima volta, in sede di disciplina delle modalità di chiamata del terzo ad istanza di parte, una distinzione del tutto estranea alla precedente formulazione.

Per vero – dopo aver disposto, in via generale, che a tale chiamata la parte deve provvedere mediante citazione a comparire all'udienza stabilita dal giudice istruttore, e nei termini di cui all'art. 163 bis – il nuovo art. 269 adotta un diverso regime a seconda che l'intervento coatto del terzo debba avvenire ad istanza del convenuto, ovvero ad iniziativa dello stesso attore.

Limitando – per ora – l'esame alla prima delle due ipotesi, deve osservarsi che il capoverso della disposizione in esame prevede, anzitutto, l'obbligo per il convenuto di dichiarare la propria intenzione di chiamare in causa altro soggetto nella comparsa di risposta: il che, del resto, si desume anche dall'art. 167 c.p.c. Peraltro è, altresì, previsto che il medesimo debba chiedere contestualmente, al giudice istruttore, lo spostamento della prima udienza, onde consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di comparizione. Entrambi gli incumbenti sono, inoltre, previsti dalla norma a pena di decadenza.

Orbene va subito detto, a tale ultimo riguardo, che proprio la sanzione processuale dianzi indicata – e connessa al necessario espletamento di entrambe le formalità – induce fondatamente ad escludere che queste ultime possano essere efficacemente surrogate dalla chiamata diretta del terzo da parte del convenuto, qualora questi disponga, dopo la costituzione in giudizio, del tempo sufficiente a citare il terzo per la prima udienza, rispettando i termini di cui all'art. 163 bis (18). D'altra parte, la soluzione testé proposta trova una conferma ulteriore nell'ultimo comma dell'art. 167, laddove prevede che all'adempimento in discorso il convenuto debba “provvedere ai sensi dell'art. 269”.

Per il medesimo motivo, poi, nessuna conseguenza può inferirsi dalla mancanza, nell'art.167 u.c., di una previsione di decadenza in caso di violazione, da parte del convenuto, dell'obbligo di dichiarare nella comparsa di risposta la propria intenzione di chiamare il terzo. Sotto tale profilo qualche Autore ha, invero, evidenziato che l'art. 171 comma 2° c.p.c. prevede che, per il convenuto costituitosi soltanto in prima udienza, restano ferme le sole decadenze previste dall'art. 167. Sicché – si sostiene – in difetto di un'espressa previsione ad opera di quest'ultima norma, dovrebbe trarsi la conclusione della possibilità per il convenuto di chiamare in causa un terzo anche in caso di costituzione tardiva, ossia avvenuta solo in prima udienza (e non nei 20 gg. precedenti ai sensi dell'art. 166 c.p.c.), e ancorché l'art. 269 preveda l'obbligo di dichiarare tale intento già nella comparsa di risposta (19).

Senonché vale senz'altro ad escludere tale ricostruzione il sopra evidenziato richiamo operato dall'art. 167 – in tema di chiamata in causa di un terzo – dell'intera disposizione dell'art. 269, comprese, dunque, le decadenze da essa sancite in caso di omessa tempestiva dichiarazione di chiamata in causa e di richiesta di spostamento della prima udienza (20).

Va osservato ancora – a tale ultimo proposito – che la norma in questione prevede che il giudice, entro 5 giorni dalla richiesta del convenuto, provvede a fissare una nuova udienza con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite.

Ora, nonostante qualche opinione in senso contrario (21), sembra preferibile ritenere che il giudice debba essere investito dalla richiesta con specifico ricorso, separato dalla comparsa di costituzione (22). Per vero – esclusa dalla norma la possibilità di una pronuncia di tale decreto d'ufficio, e considerato che l'istanza orale postula, ai sensi dell'art. 135 c.p.c., la redazione di un processo verbale non ipotizzabile nella specie – non residua che l'ipotesi della pronuncia a seguito di ricorso, prevista dal comma 2° del citato articolo. Il che, oltre tutto, agevola la conoscibilità dell'istanza da parte dell'istruttore, dovendo in caso contrario ricorrersi ad un'ulteriore trasmissione al medesimo del fascicolo da parte della Cancelleria, oltre quella già effettuata a norma del 168 bis u.c., c.p.c.

Il disposto testuale dell'art. 269 comma 2° (“il giudice provvede con decreto”) sembra escludere, poi, la possibilità di una qualsiasi valutazione discrezionale del giudicante in ordine alla chiamata in causa ed alla connessa richiesta di spostamento della prima udienza. Tanto vero che a detto incumbente l'istruttore provvede senza che l'attore sia sentito, come verosimilmente si sarebbe previsto se si fosse voluto consentire un vaglio di opportunità da parte del giudice (23). Va soggiunto, in proposito, che ad escludere tale valutazione concorre lo stesso tenore letterale della disposizione, che – a differenza di quanto previsto per la chiamata in causa da parte dell'attore – non opera alcun riferimento all'autorizzazione del giudicante, ma prevede esclusivamente una “dichiarazione” effettuata dal convenuto nella comparsa di risposta. E di qui a poco si vedrà per quale motivo una diversa disciplina è, invece, dettata per la chiamata in causa operata dall'attore.

Da ultimo, deve rilevarsi che – per un probabile difetto di coordinamento nel passaggio del testo del disegno di legge dal Senato alla Camera – è venuta meno, quanto alla chiamata da parte del convenuto, l'indicazione di un termine perentorio – originariamente stabilito in gg. 15 a carico di entrambe le parti – per la notifica della citazione al terzo chiamato. Sicché, mentre il comma 3° dell'art. 269 dispone che l'attore deve effettuare detta notifica nel “termine perentorio” stabilito dal giudice, il comma 2° si limita a prevedere che il convenuto deve notificare la citazione al terzo, senza alcuna precisazione temporale. Se ne deve dedurre che l'eventuale fissazione di un termine per la notifica, da parte dell'istruttore, avrà – in tale ultima ipotesi – carattere meramente ordinatorio ed il termine sarà, dunque, prorogabile prima della scadenza, ma pur sempre nel rispetto dei termini di comparizione espressamente richiamati dal comma in questione (24).

4. Ma l'interesse ad evocare in giudizio un soggetto diverso dalle parti originarie può insorgere anche nell'attore.

A tale evenienza si riferisce, appunto, il terzo comma dell'art. 269 c.p.c., prevedendo la necessità – a pena di decadenza – che questi ne faccia richiesta all'istruttore nella prima udienza di trattazione,

e sempre che l'interesse all'intervento coatto del terzo sia ingenerato dalle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta. La menzione espressa dell'atto di costituzione di detta parte – al contrario del generico riferimento alle difese del convenuto, contenuto nell'art. 183 comma 4° c.p.c. – comporta l'esclusione, in radice, della possibilità che l'attore possa procrastinare la richiesta di chiamata in causa oltre la prima udienza, in corrispondenza ad analogo ritardo del convenuto nel dispiegare le proprie difese (25).

Piuttosto, va detto che queste ultime non si identificano con qualsiasi allegazione di parte qualificabile solo in senso lato come difesa – si pensi alla pura e semplice contestazione della domanda attorea –, ma vanno individuate nelle questioni eventualmente sollevate dal convenuto circa la propria legittimazione passiva o, per converso, circa quella attiva dell'attore, ovvero nelle eccezioni in senso proprio proposte dal primo per contrastare la domanda di controparte. Come, del resto, rientra senz'altro nella previsione in esame la proposizione di una domanda riconvenzionale del convenuto, che faccia sorgere nell'attore l'interesse a promuovere l'intervento coatto del terzo (26).

Ma il problema centrale posto dalla norma in discussione è determinato dalla previsione di un espresso presupposto della chiamata in causa, costituito dall'autorizzazione da parte del giudice istruttore, che – si è visto – difetta invece nel caso di evocazione di un terzo ad opera del convenuto: e ciò in specie per i dubbi di legittimità costituzionale che tale disparità di trattamento ha talora suscitato (27).

Tuttavia, la difformità di disciplina sembra rispondere ad una ratio ben precisa, ravvisabile nella considerazione che la chiamata in causa da parte del convenuto è diretta, per lo più, a soddisfare esigenze difensive dettate dalla necessità di riversare sul terzo le conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dall'accoglimento delle istanze attoree, ovvero da quella di dirimere – in via preventiva – un possibile contrasto tra l'attore ed un terzo “pretendente”, onde elidere il rischio, per il convenuto medesimo, di essere tenuto ad adempiere due volte la medesima prestazione.

Viceversa, la chiamata in causa ad istanza dell'attore non risponde a necessità di esplicazione del diritto di azione, a garanzia del quale colui che instaura la lite ha la possibilità – non soggetta ad autorizzazione giudiziale – di replicare alle difese del convenuto articolando nuove domande o eccezioni (art. 183 comma 4°), ma dà luogo ad un ampliamento della controversia che può, al massimo, rivelarsi opportuno allo scopo di evitare possibili contrasti di giudicati (28).

Va aggiunto che in quest'ultima ipotesi la richiesta di evocazione del terzo non avviene in limine litis, come per la chiamata ad istanza del convenuto, bensì alla prima udienza, ossia quando non solo si è instaurato il contraddittorio tra le parti, ma si è addirittura verificato un contatto tra le stesse, con reciproca possibilità di precisare e modificare le rispettive argomentazioni difensive. Tanto che la chiamata del terzo ad istanza dell'attore va autorizzata solo allorché l'interesse a proporla sia scaturito, per l'appunto, dalle difese del convenuto. Sicché appare, in tale ipotesi, ineludibile la necessità di un controllo giudiziale, nel contraddittorio delle parti già in atto, circa la sussistenza concreta del suddetto requisito.

E, non a caso, dal disposto dell'art. 269 comma 3° si evince che nella fattispecie il giudice provvede con ordinanza (29), a differenza della chiamata in causa ad iniziativa del convenuto, in cui è prevista la forma del decreto, inaudita altera parte.

La previsione dell'obbligo di notificare al terzo la citazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice – contenuta nel comma summenzionato – comporta, in caso di violazione, la preclusione definitiva della possibilità di effettuare detta chiamata, senza possibilità alcuna di sanatoria, neppure a seguito della costituzione della persona citata che potrà, invece, valere come intervento volontario in giudizio (30).

Fissata dal giudice la nuova udienza per la evocazione del terzo, il comma 5° dell'art. 269 prevede poi, proprio in relazione alla chiamata effettuata dall'attore, uno slittamento delle preclusioni previste per le parti principali con riferimento alla prima udienza di trattazione – e che, peraltro, restano ferme nell'ipotesi in esame – alle udienze successive a quella stabilita per la comparizione

del terzo. Invero, è verosimile che a tale ultima udienza le parti avvertano la necessità di chiedere un termine ex art. 183 u.c. per precisare le proprie domande o difese, in relazione a quelle eventualmente proposte dal terzo. Di conseguenza anche i termini per le preclusioni istruttorie di cui all'art. 184, decorreranno con riferimento a detta udienza di comparizione.

Il deposito della situazione del terzo deve avvenire – ai sensi del 4° comma dell'art. 269 – entro il termine – meramente ordinatorio (31) – previsto dall'art. 165 c.p.c., mentre il sospetto citato deve costituirsi – come meglio si dirà più innanzi – a norma dell'art. 166 c.p.c. Naturalmente finché il deposito non sia stato effettuato – con la conseguente dimostrazione dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio – il giudice non potrà provvedere in merito ad alcuna delle domande proposte contro il terzo (32).

5. Entrambe le fattispecie sopra considerate sono caratterizzate dal fatto che l'ingresso del nuovo soggetto nel processo avviene nella fase preliminare del giudizio: precedentemente alla prima udienza di trattazione, in caso di chiamata del terzo da parte del convenuto, ovvero nel corso della prima udienza allorquando a tale chiamata debba provvedere l'attore.

Viceversa – e non diversamente da quanto si è visto per l'intervento volontario – l'accesso coatto del terzo nel processo pendente può avvenire, per ordine del giudice, anche dopo la chiusura della fase perentoria e, quindi, dopo che si sono già verificate, per le altre parti, le preclusioni previste dagli artt. 183 e 184 c.p.c. Per vero, secondo il disposto dell'art. 270 c.p.c. – non modificato dalla legge di riforma del 1990 – la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., “può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per un'udienza che all'uopo egli fissa”, la mancata ottemperanza al suddetto ordine di integrazione del contraddittorio comporta, poi, la cancellazione della causa dal ruolo, disposta dall'istruttore con ordinanza non impugnabile (33).

Ad onta del chiaro ed inequivoco tenore della norma, non è però mancato chi ha creduto – al fine di coordinare la disposizione in esame con il sistema delle preclusioni suindicate – di interpretare il 1° comma dell'art. 270 nel senso che esso si riferisca ad ogni momento che proceda la determinazione del thema decidendum (34). La tesi non convince. Invero, la contraria interpretazione che si ritiene doversi evincere dal testo si fonda sulla considerazione – da tempo pacifica in giurisprudenza e in dottrina – secondo cui la chiamata in causa per ordine del giudice non è soggetta a limiti temporali, essendo ispirata dall'interesse superiore della giustizia ad attuare l'economia dei giudizi, ad evitare il rischio di giudicati contraddittori, e ad assicurare la tutela dei diritti dei soggetti che, sebbene estranei al processo, possano tuttavia riceverne pregiudizio (35).

Anzi – muovendo proprio da tali rilievi – si è addirittura ritenuto che, malgrado la norma si riferisca letteralmente al solo giudice istruttore la chiamata in causa di un terzo possa essere disposta anche dal collegio con ordinanza, e con conseguente rimessione del processo dinanzi all'istruttore (36). Il che comporterebbe – a seguito della riforma e ove si accedesse alla suddetta interpretazione – la possibilità di estendere la facoltà in discorso anche al giudice unico in fase decisoria.

In realtà, proprio il permanere del testo dell'art. 270 c.p.c. invariato nella sua originaria formulazione, nonostante la novella del 1990, sembra suggerire a fronte di una normativa non sempre chiara e lineare, una lettura della riforma nella prospettiva di un tendenziale coordinamento dell'esigenza di razionalizzazione e di accelerazione del processo – espressa dal regime delle preclusioni – con quella di assicurare la garanzia del diritto di difesa delle parti e dei terzi, nell'interesse superiore della giustizia cui la dinamica del processo è strumentale.

6. La conclusione che procede è avvalorata dalla disciplina della costituzione del terzo chiamato, che l'art. 271 c.p.c. detta indistintamente per entrambe le fattispecie previste dagli artt. 269 e 270. Essa deve avvenire – ovviamente con riferimento all'udienza per la quale il terzo è stato citato a comparire – con le modalità previste per la costituzione del convenuto, stante il riferimento operato dalla norma agli artt. 166 e 167 c.p.c.

Senonché quest'ultima disposizione è stata richiamata dall'art. 271 limitatamente al comma primo, per cui si è posto il quesito se le decadenze previste dal 2° comma dell'art. 167 trovino, o meno, applicazione anche nei confronti del terzo chiamato. Ebbene, l'orientamento di gran lunga prevalente si è ormai espresso in senso negativo, in considerazione dell'imprescindibilità ed insuperabilità del dato normativo (37).

In ogni caso, il problema principale non sembra tanto quello delle decadenze sancite dall'art. 167 con riguardo alla comparsa di risposta. Difatti, il regime è stato attenuato, pure per il convenuto, dai dd.ll. 21-6-95 n. 238 e 9-8-95 n. 347, che hanno eliminato il riferimento del 2° comma in questione alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, limitando la sanzione di decadenza alla proposizione delle domande riconvenzionali. E, del resto, il terzo chiamato è comunque tenuto, già nella comparsa di costituzione, a precisare le proprie difese, ad indicare i mezzi di prova ed i documenti di cui intende valersi, ed a formulare le conclusioni (art. 167 comma 1°).

Il fatto che tali attività ben possono essere attuate – con la costituzione del terzo – anche al di là delle preclusioni stabilite per le parti originarie dagli artt. 183 e 184 c.p.c., laddove si tratti di chiamata del terzo iussu iudicis (cui pure si riferisce l'art. 271), atteso che questa può essere disposta – come visto – in ogni momento del processo o, quanto meno, dell'istruzione. Con il che il terzo viene abilitato a compiere anche iniziative processuali che sono ormai precluse agli altri contendenti: con facoltà, dunque, ben più ampie di quelle concesse all'interventore volontario, soggetto alla limitazione di cui all'art. 268 comma 2°.

Tuttavia a tale peculiare situazione ben può avviarsi rimettendo le parti in termini, ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., per il dispiegamento di tutte le difese necessitate dalle domande proposte dal terzo, giacché l'intervento di questo per ordine del giudice integra, senza dubbio, una causa oggettivamente non imputabile alla parte che consente il ricorso alla predetta norma (38).

Nulla, poi, esclude (anche se l'ipotesi non pare molto frequente) che il giudice istruttore, dopo avere provvisoriamente valutato l'opportunità di ordinare l'intervento del terzo d'ufficio, possa – ad intervento avvenuto – rimettere la questione relativa all'opportunità della chiamata al collegio (ovvero riservare direttamente la causa per la decisione se in funzione di giudice monocratico) anticipatamente e separatamente dal merito, ai sensi degli artt. 187 comma 2° e 272 c.p.c. Il che consente – in tutte le ipotesi in cui insorgano dubbi sulla legittimazione dell'intervenuto o sull'opportunità di un ampliamento della controversia – di conseguire una definitiva pronuncia al riguardo senza, pertanto, dare corso all'eventuale ulteriore istruttoria richiesta dal disposto intervento.

Va, infine, rilevato che l'art. 271 – nella nuova formulazione – ha inteso disciplinare anche la chiamata in causa di un altro soggetto che il terzo intenda a sua volta effettuare, disponendo – con una disciplina che riproduce in parte sia quella della chiamata ad iniziativa del convenuto che l'altra della chiamata ad istanza dell'attore – che questi debba farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, come il convenuto, e che però debba, poi, chiedere l'autorizzazione al giudice, come previsto per l'attore dall'art. 269 comma 3°, espressamente richiamato.

Deve ritenersi che l'autorizzazione suindicata presupponga pur sempre un'ampia valutazione discrezionale del giudicante – ancorché non finalizzata, come quella alla chiamata su istanza dell'attore, a verificare se l'interesse della parte nasca, o meno, dalle difese dell'avversario – non fosse altro che per la necessità di evitare che successive ed ingiustificate richieste del terzo possano ampliare indebitamente l'ambito soggettivo della controversia, con l'effetto di dilatare, oltre ogni ragionevole misura, i già lunghi tempi di definizione del giudizio (39).

(1) Nei sensi suindicati, v. Chizzini, *Intervento in causa*, in *Digesto (disc. priv.)*, Torino, 1993, X, pp. 115-117. Monteleone, *Diritto processuale civile*, Padova, 1994, pp. 207-210. Sul principio

dell'economia dei giudici, cfr. pure Comoglio, *Il principio di economia processuale*, I, Padova, 1980, pp. 104 e ss. 153 e ss.

(2) V., al riguardo, Attardi, *Diritto processuale civile*, Padova, 1994, pp. 338-339.

(3) Così, sostanzialmente, si esprime la Relazione della Commissione giustizia del Senato (sen. Acone e Lipari) (in *Foro it.*, 1990, V, col. 415-417) al n. 6.1.

(4) Cass. 3-4-95 n. 3905, Cass. 11-2-85 n. 1104, L'inosservanza delle forme prescritte dall'art. 267 non comporta, tuttavia, la nullità dell'intervento se, nonostante il vizio di forma sia stata raggiunta la finalità di assicurare il legale contraddittorio delle parti interessate; Cass. 16-11-78 n. 5311, Cass. 6-3-76 n. 765.

(5) Argomentando dal fatto che ai fini dell'intervento è sufficiente la pendenza del processo, parte della dottrina ritiene che esso sia ammissibile anche prima della costituzione delle altre parti, e che il difetto di tale adempimento non incida sull'efficacia dell'intervento medesimo: Satta-Punzi, *Diritto processuale civile*, Padova, 1993, pp. 382 e ss. Per la medesima ragione si è affermata la possibilità dell'intervento anche allorché la causa è cancellata dal ruolo: Chizzini, *op. cit.*, pp. 151-152, ed Autori ivi citati.

(6) Per tutti, v. Carpi-Colesanti-Taruffo, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 1994, p. 574.

(7) Per riferimenti in proposito cfr. Rampazzi, *Commento all'art. 28 l. 353/90*, in *Le riforme del processo civile*, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 1992, pp. 299 e ss.

(8) In tal senso, cfr. Tarzia, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1991, p. 97. Attardi, *Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del Senato sul giudice di pace*, Padova, 1991, p. 107. Mandrioli, *Le modifiche del processo civile*, Torino, 1991, p. 28. Tavormina, *Commento agli artt. da 7 a 35*, 1, 26 novembre 1990 n. 353, in *Corriere giuridico*, 1991, p. 48. Oberto, *L'introduzione della causa in primo grado dopo la riforma del processo civile*, in *La riforma del processo civile*, I, *Quaderni del C.S.M.*, novembre 1994, n. 73, pp. 263 e ss.

(9) V. Relazione, *loc. cit.*, col. 416.

(10) Cass. Sez. Un. 85/3097, in *Giur. it.*, 1987, I, p. 354, con nota di Bazzoni.

(11) Nel senso indicato nel testo, Consolo-Luiso-Sassani, *La riforma del processo civile*, Milano, 1991, pp. 153 e ss. Chizzini, *op. cit.*, p. 151. Satta-Punzi, *op. cit.*, pp. 383-385, e in una non dissimile prospettiva, Bucci-Crescenzi-Malpica, *Manuale pratico della riforma del processo civile*, Padova, 1995. In proposito, si è fatto l'esempio del socio che interviene nel giudizio relativo all'azione sociale di responsabilità, ex art. 2393 c.c., e che dovrà sottostare alle preclusioni già verificatesi tra le parti originarie, ma ne resta immune ove l'attività difensiva sia, invece, finalizzata all'azione individuale di cui all'art. 2395 c.c. Ma può anche porsi il caso di un terzo danneggiato che intervenga dopo che si siano esaurite le prove sull'anno addirittura vi sia stata una sentenza non definitiva al riguardo (per l'ammissibilità dell'intervento quando la causa ritorna in istruttoria, Cass. 70/1018, Cass. 65/2173), e che si limiti ad addurre prove sul quantum e a richiedere la condanna del danneggiante già accertato responsabile. Per contro l'interveniente non potrebbe, ad esempio, eccepire l'incompetenza o la prescrizione, se già precluse alle parti principali.

(12) Come esattamente evidenzia il Proto Pisani, *La nuova disciplina del processo ordinario di cognizione di primo grado e d'appello*, in *Foro it.*, 1991, V, col. 333-334.

(13) Cfr., per tale rilievo, Proto Pisani, *op. loc. cit.*, nonché Id., *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, pp. 256 e ss., Id., *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1994, pp. 424-428.

(14) Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., pp. 547-548.

(15) Satta-Punzi, op. cit., p. 385, V. pure Cass. 9-7-71 n. 2208.

(16) Cfr., per tutti, Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano, 1984, p. 66.

(17) In tali sensi v. Oberto, op. cit., p. 287. Parte della dottrina ha, invece, adombrato dubbi di legittimità costituzionale della norma in esame, laddove non consentirebbe – analogamente a quanto accaduto per l'art. 419 (poi oggetto della pronuncia additiva d'accoglimento della Corte Cost. 29-6-83 n. 193) – un'adeguata esplicazione del diritto di difesa delle parti originarie; Attardi, op. cit., p. 108.

(18) V. Bucci-Crescenzi-Malpica, op. cit., p. 129. Attardi, op. ult. cit., p. 110. Mandrioli, op. cit., p. 99. Oberto, op. cit., p. 288. Contra, TaVormina, op. cit., p. 49. Consolo-Luiso-Sassani, op. cit., p. 164.

(19) Cfr., al riguardo, TaVormina, op. loc. ult. cit..

(20) Conf. Proto Pisani, *La nuova disciplina del processo civile*, cit. p. 21.

(21) Bucci-Crescenzi-Malpica, op. cit., p. 128.

(22) Così Proto Pisani, op. loc. ult. cit..

(23) Resta, ovviamente, salva la verifica di tempestività della costituzione del convenuto: Bucci-Crescenzi-Malpica, op. cit., pp. 129-130. In senso conforme a quanto sostenuto nel testo, v. pure Carpi-Colesanti-Taruffo, op. cit., p. 578. Contra, Oberto, op. cit., pp. 288-289.

(24) V. Bucci-Crescenzi-Malpica, op. cit., pp. 134-135. Parte della dottrina ha, peraltro, non infondatamente sostenuto che la disparità di trattamento con la fattispecie della chiamata di terzo ad istanza dell'attore ingenera sospetti di incostituzionalità della disposizione: Rampazzi, op. cit., p. 311.

(25) Per una diversa prospettiva, v. Carpi-Colesanti-Taruffo, op. loc. ult. cit., ed Autori ivi citati.

(26) In tal senso, v. Attardi, *Le preclusioni nel giudizio di primo grado*, in *Foro it.*, 1990, V, p. 389. Id., *le nuove disposizioni sul processo civile*, cit., p. 109. Proto Pisani, op. ult. cit., pp. 142-143. Cfr. pure Trocker, *L'intervento per ordine del giudice*, Milano, 1984, pp. 168 e ss.

(27) V., ad esempio, Oberto, op. cit., p. 290.

(28) Così Proto Pisani, op. ult. cit., pp. 142-144.

(29) Tale ordinanza potrà essere emessa anche a seguito di riserva ex art. 186 c.p.c., sentite le ragioni delle parti: Carpi-Colesanti-Taruffo, op. cit., p. 579.

(30) Bucci-Crescenzi-Malpica, op. cit., pp. 134-135.

(31) La sua inosservanza non comporta, pertanto, l'improcedibilità della domanda formulata nei confronti del terzo: Cass. 12-12-83 n. 7341, Cass. 26-5-80 n. 3441.

(32) Così Satta-Punzi, op. cit., p. 387.

(33) Peraltro la fissazione dell'udienza non dà luogo alla imposizione di un termine perentorio, per cui il giudice ben può, in caso di inosservanza, fissare una nuova udienza, anziché provvedere alla cancellazione della causa dal ruolo: Cass. 30-3-82 n. 1980.

(34) Perago, *Commento all'art. 29 l. 353/90*, in *Commentario alla l. 26-11-90 n. 353* a cura di Tarzia e Cipriani, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1991, pp. 141 e ss. V. pure, al riguardo, Oberto, op. cit., pp. 292-293.

(35) In questo senso, Cass. 10-5-95 n. 5082, Cass. 2-7-85 n. 4000. Proto Pisani, *la nuova disciplina del processo ordinario di cognizione di primo grado e d'appello*, cit., col. 332. Id., *lezioni di diritto processuale civile*, cit. p. 427. Satta-Punzi, op. cit., p. 179. Trocker, op. cit.. Liebman, op. cit., II, pp.

66-67. Nel senso che la chiamata del terzo iussu iudicis possa avvenire in qualunque momento del processo, v. pure Belfiore e Pivetti, in Quaderni del C.S.M., novembre 1994, cit., pp. 258 e 315.

(36) Satta-Punzi, op. cit., p. 387. Liebman, op. cit., p. 67, Cass. 7-2-58 n. 370.

(37) Attardi, Le nuove disposizioni sul processo civile, cit., p. 112. Tarzia, Lineamenti del nuovo processo di cognizione, cit., p. 104. Satta-Punzi, op. cit., p. 387 n. 10. RamPazzi, op. cit., p. 318, che peraltro esprime dubbi sulla costituzionalità della norma. Zoppellari, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, pp. 809 e ss. Chizzini, op. cit., p. 152. Contra, TaVormina, op. cit., p. 49.

(38) In tali sensi, cfr. Proto Pisani, La nuova disciplina del processo ordinario di cognizione di primo grado e d'appello, cit., col. 332, il quale precisa che la valutazione della non imputabilità va effettuata dal giudice nel momento in cui ordina la chiamata del terzo dopo la prima udienza.

(39) Contra, Consolo-Luiso-Sassani, op. cit., p. 172.